



# Regolamento della Toponomastica e numerazione civica

## Indice

### **Toponomastica**

Articolo 1 - Toponomastica

Articolo 2 - Competenze per la Toponomastica

Articolo 3 - Criteri informativi della Toponomastica

Articolo 4 - Toponomastica bilingue, Toponomastica storica e Toponomastica di genere

Articolo 5 - Soggetti proponenti

Articolo 6 - Proposte di intitolazione

Articolo 7 - Parere preventivo della Commissione sulle proposte di toponomastica

Articolo 8 - Intitolazione proposte

Articolo 9 - Tempistiche apposizione targhe

Articolo 10 - Registro intitolazioni idonee

Articolo 11 - Adempimenti dell'Ufficio Toponomastica

Articolo 12 - Disposizioni integrative

Articolo 13 - Norma attuativa

### **Numerazione civica**

Articolo 14 - Modalità di attribuzione del numero civico

Articolo 15 - Numeri civici per i futuri accessi

Articolo 16 - Tipologia accessi

Articolo 17 - Soppressione numeri civici

Articolo 18 - Oneri

Articolo 19 - Richiesta numerazione civica

Articolo 20 - Numerazione interna

Articolo 21 - Obblighi

**Art. 1**  
**Toponomastica**

1. Il Comune, come indicato dall'art.5 dello Statuto Comunale, conserva o ripristina la toponomastica originaria dei luoghi quale risulta dalla tradizione scritta ed orale.
2. La Giunta Comunale determina la denominazione da adottarsi secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

**Art. 2**  
**Competenze per la Toponomastica**

1. La denominazione delle aree di circolazione in genere (strade, piazze, vicoli, viali, ecc.), delle aree aperte al pubblico destinate alla viabilità comprese le strade private, nonché la denominazione di pubblici edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale, sentito il parere preventivo della Commissione Consiliare Permanente Affari generali.
2. La Commissione Affari generali opera secondo le norme dettate dal Regolamento del Consiglio comunale che disciplina il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

**Articolo 3**  
**Criteri informativi della Toponomastica**

1. La denominazione di aree di circolazione e luoghi rispetta i seguenti criteri:
  - a) il toponimo è idoneo sotto ogni aspetto a una funzione toponomastica e non motivato esclusivamente da motivi onorifici;
  - b) è rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, è verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se il fatto non ha valore vincolante per il parere della Commissione;
  - c) le intitolazioni da assegnare alle persone sono strettamente legate alla città e al suo territorio o di alta rilevanza regionale, nazionale o internazionale;
  - d) non sono apportate modifiche di nomi e aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai residenti.
2. Il criterio di cui al punto d) del precedente comma non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o qualora sussistano problemi di reperibilità per i cittadini. Altre deroghe al punto d) che comunque escludano toponimi di valore storico devono essere ampiamente motivate.

**Art. 4**  
**Toponomastica bilingue, Toponomastica storica e Toponomastica di genere**

1. Il Comune adotta la toponomastica bilingue. Pertanto le targhe riportano le identificative della tipologia del luogo (via, piazza, largo) con la doppia dizione mentre rimane inalterata la denominazione attuale del luogo.
2. Nelle vie dei quartieri storici (Castello, Marina, Villanova e Stampace) e nel centro storico di Pirri, la toponomastica moderna deve essere accompagnata anche dalla toponomastica storica, che permetta di capire quali fossero le attività che si svolgevano anticamente nelle vie cittadine nonché come fossero strutturati i quartieri storici.

3. La regolamentazione onomastica deve essere rivisitata in chiave di genere, al fine di colmare il divario tra intitolazioni al maschile e al femminile presente in città. A tal fine, compatibilmente con gli spazi a disposizione da intitolare individuati dall'Ufficio Toponomastica, annualmente deve essere adeguatamente garantita l'intitolazione a personaggi femminili, in egual misura rispetto alle intitolazioni a personaggi maschili, che sono strettamente legati alla città e al suo territorio o di alta rilevanza regionale, nazionale o internazionale;

4. In riferimento alla toponomastica di genere, la Commissione Consiliare Permanente Affari generali sentirà anche il parere della Commissione Consiliare Permanente con delega alle Pari opportunità.

#### **Art.5**

#### **Soggetti proponenti**

1. La proposta di intitolazione può essere presentata da:

a) Sindaco;

b) Consiglio comunale, con ordine del giorno o mozione;

c) Almeno sette consiglieri comunali;

d) Consiglio della Municipalità di Pirri;

e) Almeno 250 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cagliari;

f) da almeno quattro associazioni socio-culturali iscritte all'albo di cui all'articolo 49 dello Statuto comunale "albo delle associazioni".

#### **Art.6**

#### **Proposte di intitolazione**

1. Le proposte di intitolazione possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità;

2. Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione con indicazione dei motivi e degli elementi che avvalorano le proposte stesse; le proposte relative a persone fisiche devono contenere le notizie biografiche più importanti relative al personaggio e indicare il legame dello stesso alla città e al suo territorio o l'alta rilevanza regionale, nazionale o internazionale;

3. Le proposte di intitolazione che riguardano strade, aree o strutture da intitolare ricadenti nel territorio di Pirri dovranno essere valutate dalla Commissione Affari Generali previo parere del Consiglio della Municipalità di Pirri.

#### **Art.7**

#### **Parere preventivo della Commissione sulle proposte di Toponomastica**

1. Il Parere preventivo della Commissione sulle proposte di Toponomastica può avvenire a seguito di:

a) una segnalazione dell'Ufficio Toponomastica al Sindaco, alla Giunta Comunale e alla Commissione Affari generali sulle strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione. In questo caso la Commissione è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni. Qualora ciò non avvenga, la Giunta Comunale procede autonomamente attingendo in via prioritaria al registro delle intitolazioni idonee di cui all'art. 10. Del mancato parere deve essere fatta menzione nella deliberazione di intitolazione.

b) proposta di intitolazione da parte dei soggetti indicati nell'art. 5 "Soggetti Proponenti". In questo caso la Commissione Affari generali è tenuta a pronunciarsi, entro 45 giorni. Il termine dei 45 giorni

si rende necessario al fine di poter valutare con l'Assessorato competente in materia gli spazi (strade, aree, edifici e altre strutture) disponibili per eventuali intitolazioni.

2. La Commissione Affari generali redige, nei casi disposti dal comma 1 lettera a e b del presente articolo, un verbale sintetico, sottoscritto dal segretario e dal presidente della Commissione, che viene trasmesso, non appena rilasciato il parere:

- alla Giunta Comunale con il risultato del parere preventivo e della votazione;
- ai soggetti proponenti individuati dall'art 5.

3. Qualora la Giunta Comunale riceva parere positivo in base alla segnalazione disposta dal comma 1 lettera a o accolga la proposta di intitolazione in base al comma 1 lettera b, la stessa procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall'art. 2 del presente regolamento;

4. Nel caso in cui la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione, disposta dal comma 1 lettera b, dovrà darne adeguata motivazione alla Commissione;

5. Il parere preventivo della Commissione Affari generali è obbligatorio ma non vincolante;

6. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, al fine di poter rilasciare il parere preventivo, può avvalersi di collaborazioni esterne (Archivio di Stato, Università di Cagliari, altri soggetti di riconosciuta competenza), senza oneri a carico dell'Amministrazione.

## **Art. 8 Intitolazione persone**

1. In relazione alle proposte per le intitolazioni alle persone, deliberate dalla Giunta Comunale, si istituisce la targa con l'indicazione della professione, dell'anno di nascita e di morte, al fine di rispondere alla carenza di informazioni.

## **Art 9 Tempistiche apposizione targhe**

1. Le intitolazioni, dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti, devono essere realizzate e apposte entro 60 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, dandone preventiva comunicazione alla Commissione;

## **Art 10 Registro intitolazioni idonee**

1. La Commissione Affari generali iscrive in un apposito registro le denominazioni giudicate idonee ai fini di future intitolazioni.

2. Il registro delle intitolazioni approvate dalla Commissione deve essere pubblicato, con aggiornamento annuale, nel sito istituzionale del Comune nella sezione "consiglio comunale" al fine di garantire la massima trasparenza sull'attività svolta.

3. La Giunta Comunale dovrà attingere, in via prioritaria, a questo registro, qualora la segnalazione dell'Ufficio Toponomastica alla Commissione Affari generali sulle strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione, disciplinate dall'art. 7 comma 1 lettera a non vengano esitate entro 30 giorni.

**Articolo 11**  
**Adempimenti dell'Ufficio Toponomastica**

1. La deliberazione approvata dalla Giunta è trasmessa all'Ufficio competente per la richiesta dell'autorizzazione prevista dalla Legge n° 1188 del 23 giugno 1927, in caso di intitolazione di aree di circolazione a personalità per le quali non sia ancora decorso il termine decennale prescritto dalla legge sopra richiamata.

**Articolo 12**  
**Disposizioni integrative**

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alla disciplina legislativa vigente in materia.

**Articolo 13**  
**Norma attuativa**

1. Il Comune, ai fini toponomastici, individua la lingua sarda nel sistema ortografico sperimentale in uso in regione.

## **Numerazione Civica**

### **Articolo 14 Modalità di attribuzione del numero civico**

1. Occorre rispettare le seguenti norme:
  - a) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve iniziare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
  - b) nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.
  - c) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e comincia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
  - d) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

### **Articolo 15 Numeri civici per i futuri accessi**

1. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

### **Articolo 16 Tipologia accessi**

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, garage, autorimesse ecc. .
2. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia.

### **Articolo 17 Soppressione numeri civici**

1. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

### **Articolo 18 Oneri**

1. Nel caso di cambiamento dell'onomastica che comporti anche la variazione della numerazione civica degli edifici già esistenti, l'Amministrazione comunale, ultimati i lavori di riordino, provvederà all'apposizione del numero civico assegnato a proprie spese.

**Articolo 19**  
**Richiesta numerazione civica**

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

**Articolo 20**  
**Numerazione interna**

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.
2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:
  - l'abitazione
  - il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
  - le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi esclusi i locali tecnici).
3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
5. In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso unico o principale.
6. Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

**Articolo 21**  
**Obblighi**

1. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89), in attesa del quale l'Ufficiale di Anagrafe potrà assegnare un civico provvisorio.
2. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico, assegna il numero civico esterno ed interno e lo comunica all'interessato.
3. È fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.